

## **Giulio Illuminati**

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Università di Bologna

Vice-presidente dell'Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale

### **Intervento all'audizione del CUN del 12 maggio 2011**

Desidero intervenire brevemente su alcuni aspetti forse marginali ma non insignificanti, concernenti i criteri di valutazione della produttività scientifica e la formazione delle commissioni per l'abilitazione nazionale. Premetto che parlo come professore di Giurisprudenza, e anche come professore anziano, di quelli che secondo una diffusa opinione andrebbero rottamati.

I ricercatori nelle scienze giuridiche sono infatti in qualche misura atipici (i giuristi sono animali strani, usava dire il nostro rettore), perché prevalentemente legati al contesto nazionale, se si eccettua chi si occupa di diritto internazionale, comparato o simili. Trovo dunque irragionevole, oltre che un po' provinciale, il rilievo che in linea di principio viene attribuito alle pubblicazioni in lingua straniera e su riviste estere. Questo può essere accettabile per altri settori, come ad esempio le scienze mediche, economiche o filosofiche, ma non vale certo per i giuristi; anche senza considerare il fatto che il diritto per sua natura è strettamente legato al linguaggio, e lo sono di conseguenza anche i concetti elaborati dalla dogmatica giuridica, concetti che spesso non sono nemmeno facilmente traducibili, o addirittura non trovano corrispondenti in una lingua straniera.

A me è capitato di pubblicare su riviste americane, e ho trovato sorprendente la sopravvalutazione, almeno da parte del nucleo di valutazione del nostro ateneo, di questi lavori rispetto ad altri pubblicati in prestigiose sedi editoriali italiane. Nelle nostre discipline le pubblicazioni all'estero sono per lo più meramente descrittive, e non richiedono un particolare sforzo di elaborazione o di approfondimento, ma se mai di semplificazione. Se devo pubblicare un articolo di qualche valore scientifico mi rivolgo ad una rivista italiana, che è l'unico modo, fra l'altro, di partecipare al dialogo con gli altri studiosi della mia materia. Un collega della facoltà di lettere, etruscologo, mi faceva notare che la più autorevole rivista di etruscologia a livello mondiale – e in effetti non potrebbe essere altrimenti – è italiana.

Da questo errore di prospettiva possono derivare distorsioni che andrebbero evitate. Ma il problema si ripropone, in maniera anche più seria, con riferimento alla selezione dei componenti delle commissioni per il giudizio di abilitazione scientifica nazionale. L'obbligatoria inclusione di un membro straniero, alla quale come direttivo dell'Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale siamo stati sempre decisamente sfavorevoli, non aggiunge nulla alle competenze dei commissari italiani, se mai è il contrario; e non è certo in grado di assicurare quella imparzialità di giudizio che a parole dovrebbe esserne l'obiettivo, perché l'esperto straniero finirà inevitabilmente per essere condizionato dalle valutazioni dei colleghi italiani. Sarà oltre tutto piuttosto difficile individuare giuristi stranieri che conoscano perfettamente la lingua italiana - requisito indispensabile se dev'essere formulato un giudizio attendibile sulle pubblicazioni in italiano - dal momento che la nostra lingua non è precisamente la più diffusa in ambito internazionale. Non solo, ma è richiesta anche una conoscenza sufficientemente approfondita del nostro diritto interno e della produzione scientifica nazionale, il che, salvo casi del tutto particolari, è oggettivamente assai poco probabile.

In veste di professore anziano, invece, sono preoccupato per lo svantaggio comparativo, che potrà derivare dalla mia posizione, per quanto riguarda la verifica della produttività scientifica ai fini della qualificazione per le commissioni di abilitazione e per gli organi di valutazione dei

progetti di ricerca. Dato che le pubblicazioni nel settore giuridico sono quasi esclusivamente individuali, più della metà del mio tempo è occupata dalla lettura, discussione e correzione dei lavori che saranno pubblicati dai miei allievi, con il risultato che quantitativamente il numero delle pubblicazioni di cui sono autore si riduce in maniera sensibile. E' mia opinione che questo squilibrio debba essere in qualche modo corretto.

Sarebbe quindi opportuno che siano valorizzati anche altri parametri. Ad esempio, considerato il rilievo che nel giudizio sulla qualità delle sedi editoriali verrà verosimilmente attribuito - stando all'orientamento espresso dal tavolo di consultazione delle associazioni di studiosi delle materie giuridiche - alla presenza di revisori che assumano la responsabilità scientifica degli articoli pubblicati in rivista o delle monografie, dovrebbe essere considerato come qualificante anche lo svolgimento di questo ruolo. Oppure potrebbe essere opportuno valutare come attività di particolare rilevanza la cura di volumi collettanei, più consona ad un docente che svolga prevalentemente funzioni di direzione e coordinamento.

In conclusione, mi associo a quanti hanno espresso la loro contrarietà all'uso di criteri di valutazione prevalentemente quantitativi, e a maggior ragione all'uso di strumenti acriticamente aritmetici, come il cosiddetto *impact factor*, che ben difficilmente risultano applicabili alle nostre discipline, anche senza considerare la loro discutibile attendibilità.

Un'ultima considerazione, con riferimento alla composizione delle commissioni di abilitazione e alla loro rappresentatività dei diversi settori disciplinari appartenenti al cosiddetto settore concorsuale. Non mi esprimo sulla scelta legislativa di procedere mediante sorteggio assoluto degli eleggibili: non la condivido, ma ne prendo atto. Trovo invece eccessivamente e ingiustificatamente aleatorio il criterio secondo cui, anche nei settori concorsuali a cui appartengono soltanto due settori disciplinari, nella commissione debba essere assicurata la presenza di un solo componente per ciascun settore. Con la conseguenza che potrebbe facilmente verificarsi una composizione fortemente squilibrata, con fino a quattro componenti (incluso l'esperto straniero) appartenenti ad uno dei due settori e solo uno appartenente all'altro.

Il direttivo della mia Associazione ha indirizzato al Ministro un documento nel quale - fra l'altro - si sottolineava che sarebbe più equo, e soprattutto più rispondente allo spirito della legge, che fosse previsto, nel caso in questione (presenza di due soli settori disciplinari), il sorteggio di due appartenenti a ciascun settore anziché uno, modificando in tal senso la bozza del regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale. A tale scopo si proponeva di inserire all'art. 7 comma 2, dopo le parole "al quale afferiscono almeno trenta professori ordinari" le seguenti: "*Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori scientifico-disciplinari non è superiore a due, si procede al sorteggio di un secondo commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari*". La modifica è conforme alla lettera della legge, che prevede la presenza di "almeno" un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare:

La nostra speranza è che il Comitato Nazionale Universitario sostenga questa proposta, nell'esprimere il parere sulla bozza di regolamento..